

E S A M E

*Dei differenti principj della legislazione penale
secondo le tre scuole.*

BRITANICA, ITALIANA, E GENIVRINA.

CELEBRI a di nostri nella parte più interessante della legislazione si son rese in principal modo tre scuole, la Britanica, l'Italiana, e la Ginevrina. Dico nella parte più interessante della legislazione, tanto perchè senza di lei vane sarebbero tutte le altre, quanto perchè quella, in cui primiamente furon desiderati e invocati gli studj, e la benefica influenza della filosofia. Intendesi già che significar voglio la legislazion penale.

Nessuno certamente avrebbe saputo contendere alla ci-vil società il diritto di punir gl'infrattori delle leggi, con perturbazione dell'ordine pubblico, con nocimento del ben' essere pubblico, e privato. Tutte trè però quelle scuole stabilir vollero, donde il diritto stesso s' avesse a farlo derivare.

Averle indicate per trè scuole distintamente fu ben un preavvertire, che ciascuna si elesse un principio suo particolare, su cui assunse di addimostrar fondata la scienza, e che esser dovesse la guida costante de' legislatori.

La prima adottò il principio dell'*utilità generale*. La seconda quello della *pubblica difesa*. La terza sembra, che si elevasse al di sopra dell'una e dell'altra, anzi al di sopra del creato sin' alla ragion primaria, ed eterna. Che di là rivoltasi poi verso la umanità, ravvisasse in essa una scintilla appunto di quella primaria eterna ragione; e in questo dono supremo scorgesse il principio unico da presciegliersi, a cui diè il collettivo nome di *coscienza umana*.

Ma onore del pari a tutte trè, poichè, malgrado le diverse mosse, tutte mirarono alla medesima meta. Uniformemente conchiusero, e fermaronsi nella sentenza, la quale esser dovrebbe d'obbligo premetter ad ogni codice, o legge penale, onde non mai fosse perduta di vista. Ed è: la sola necessità manifesta giustificare le pene, e

quelle soltanto , che risultino le minime possibili per gli effetti da essa quella necessità strettamente reclamati.

Così essendo , potrebbe parer superfluo il ricercar , quel di sifatti principj sia il preferibile.

Se non che in primo luogo , rimanendo indifferenti intorno al principio fondamentale , non sarebbe impossessarsi della scienza , ma un cader nell' empirismo. In secondo luogo non credo , mi sia ingiunto di arrestarmi alla soia ricerca di quella preferenza.

Ripeter , o prò o contro di qualsisia degli enunciati principj , alcuno degli argomenti delle dette scuole , trattandosi che i loro volumi son' oggi per le mani di tutti , indurebbe (e con piena ragione) a far subito getto di questo scritto. Prevengo adunque il lettore , onde non ne prenda (almeno anzi tempo) fastidio , che mio proponimento si è (per quanto mi può giovar la memoria) d' astenermi da considerazioni altrui , non sottomettendogli che le mie proprie ; lo che mi valga , imploro , il favore della benevola sua attenzione.

Utilità generale ! Annunciata come principio di tutta la legislazione , e quindi ben' aneo della penale , ond' esser norma non solo del legislatore , ma eziandio del Cittadino.

Esser non poteva , che principio tale della prima scuola non facesse gran fortuna ; ma che altresì non suscitassele degli avversarj. Tra questi v' ha però sino chi la accusa di materialismo.

Io mi protesto affatto lontano da sì tristo sospetto verso l' insigne fondatore di questa scuola , verso chi ne fe l' uffizio de' grandi discepoli di quella di Socrate , verso quanti le si affezionarono , tra quali sò esservene de' rispettabilissimi. Vi riconosco l' accusa stessa data già ad altra scuola dell' antichità , e così a quella dell' interesse posto in veduta qual principio esso pure di tutte le umane azioni. Accusa , che io credo derivata , non da materialità di questa dottrina , ma piuttosto dall' averle voluto materialmente considerare. Quasi di piacere , e dolore , d' interesse , d' utilità , fosser capaci i soli sensi. Quasi che in ciò , che chiamasi una buona azione , non avessevi (anche astrazion fatta del conseguimento della stima altrui) una voluttà , come più durevole d' una qualsivoglia de' sensi , così tanto più deliziosa , da potersi reputas infelicissimo chi non l' abbia giammai gustata !

Dirò quello, che a me sempre ne parve, prima pur di sapere che lo stesso n'era parso anche ad autore della medesima nazione, da cui dessa la prima scuola ci provenne.

Supporre cioè il suo principio, nel modo che ella il presenta, che gli uomini siano di continuo calcolatori. Dell'utilità generale in confronto della individuale; della futura, e permanente in confronto di quella del momento.

Ora si può egli convenire in fatto, che gli uomini si occupino incessantemente, e possano essere indotti a far sempre questi confronti, calcolando ogni volta con tutta esattezza?

La utilità generale, e così la futura, si presentano ognora in distanza; la individuale, e quella del momento pare d'averla sempre sotto le mani. Ciò solo non basterà forse, perchè nel calcolo, o bilancia dell'individuo, le seconde preponderino alle prime, sebben queste in se medesime tanto maggiori?

Certamente che dell'utilità generale una porzione risultiisce pur sull'individuo agente. Ma se è per calcolo ch'egli debba determinarsi, quella quota, che gli potrà esser in prospetto, come a lui stesso toccante, della detta utilità generale, la troverà egli mai sempre preponderante ai sgrifizj, che dell'utilità individuale, tutta propria, e particolare, gli accaderà di dover fare per l'intento di essa quella utilità generale stessa?

Io dubito forte che secondo questa dottrina, le più maschie virtù, eziandio in antico sarebbono state inutilmente desiderate. Che non mai Sparta avrebbe rese sì famose le Termopili; che non mai Atene sarebbe divenuta la più illustre delle repubbliche, pur solamente considerandone la singolar sua origine; che non mai Roma datti avrebbe per imitatori di quell'esempio di re Codro, un Curzio, e due Decii.

Si dirà che io ricordo qui azioni le più straordinarie. Risponderò, confessando di più di aver letto, che il Legislatore non potendo comandarle, nè anche debba tenerne un conto presuntivo. Io per altro non posso esser di quest'avviso.

Primieramente domando, se possono de' casi straordinarij offerirsi ad ogni popolo? Se sì, francamente nego

che il legislatore non debba anche di quelle azioni corrispondenti ripromettersi, ponendo anzi colle sue istituzioni gran cura ad ispirarle.

Secondariamente prego a ben riflettere! Si troverà che il dubbio mio relativo alle straordinarie occorrenze, molto più sussiste quanto alle ovvie, e comuni della vita. Imperocchè in quelle si aggiunge a sospinger gli eroi (lo che non trovo calcolato punto in questa dottrina, ma che giova a surmontar ogni calcolo) la passion di fama appo i futuri. La dove nell' andamento comune tutt'al più può aversi in vista il buon nome appo i presenti; il quale pur anche veggiamo rendersi efficace soltanto nè rarissimi.

Contrapposto dell'utilità generale è il generale scapito, effetto quella delle buone azioni, questo delle malvagie.

Nulla potrebbe poi valere a pienamente conoscere lo spirito della scuola, di cui ancora per poco m'è d'uopo ragionare, quanto il seguente di lei argomento che unico mi sia perdonato di riportare.

Aristide ebbe, secondo essa, un gran torto, esprimendosi circa al consiglio di Temistocle, che niente eravi di più utile, ma nel tempo stesso niente di più ingiusto. Dir doveva in vece che niente era per esservi di più dannoso. Atteso che avrebbe irritata, e mossa contro di Atene non la sola rivale Sparta, ma tutta quanta la Grecia.

Ma qui vi due saranno le mie domande.

In tal modo era forse per riuscir meglio ad Aristide, che il popolo ateniese più non ricercasse di quel consiglio? O non forse Temistocle stesso, e con lui tutti i valorosi avrebbon soggiunto, che nè di Sparta, nè di tutta la Grecia è saprebbon spaventarsi?

Quello però che è da stimare assai più: quando maggiore la gloria per Atene, presso, non che i greci tutti, ogni generazione contemporanea, e avvenire? Essendo i suoi concittadini rimasti dissuasi d'un consiglio perchè dichiarato ingiusto? O quando sen fossero dissuasi solo perchè trovatolo rischioso?

Rispetto a me io confido che già si sarà inteso perchè non possa darmi per aderente al principio di questa scuola. Perchè in sostanza, più d'ogni calcolo, sembrami potersi render agli uomini persuasivo l'amore della

virtù. Mentre dichiaromi non esser di quelli , a quali piace aver in diffidenza il cuore umano , giudicando io , che il di lui pervertimento , piuttosto che da natura , dalle male instituzioni sia sempre dipenduto , e dipenda.

E a debito elogio pur de moderni rammenterò , che allorquando nel Britannico Parlamento parve tempo di perorar la causa de Negri , i Wilferforce , e Sheridan , e lo stesso Guglielmo Pitt , e così più tardi nel Parlamento di Francia il Duca de Broglio , a preferenza di quel principio , valer fecero la ragion d'Aristide.

Tutto questo parerà riferirsi alla legislazione in genere. Ebbene : sarebbe forse da altrimenti ragionarsi circa alle leggi penali in ispecie ?

La materia de' delitti , e delle pene , anzi che al principio , appartiene al suo contrapposto. In quanto che ogni delitto produce scapito , non solo a chi n'è fatto bersaglio , ma ben'anche a tutto il corpo sociale. E in quanto che colle pene si deve mirar più che al risarcimento , a far subir al malfattore uno scapito equivalente.

Equivalenti , cioè al profitto , e alla soddisfazione , che dal suo mal fare poteva proporsi.

Nè poi soltanto equivalente tale scapito. Concosiachè ecco un secondo punto , in cui parimenti tutte tre le scuole si accordano. Onde le leggi di questa classe abbiano l'efficacia di trattener dal delinquere , convien , che la pena sia maggiore del prò , che formerebbe lo scopo del reato.

E inoltre da osservare , che ad oggetto di contrappesare la forza impulsiva al mal fare , debbesi alle pene aggiungere ancora un' altro soprappiù.

Dir voglio , che per quanto si saprà render difficile ai delinquenti l' evader o dal giudizio o dallo Stato , è presso che impossibile il riuscirvi al segno di tornare loro la speranza.

Questa pur deve in conseguenza esser contrappesata coll' aumentare vieppiù nella relativa proporzione il terrore delle pene.

Ora con tali due sopracarichi potrà poi esser osservata quella sentenza che superiormente riportai , la quale esser deve in qualunque caso imprescindibile ?

Dubbio anche questo che a me si presenta , molto più se si pensi far gravitar il calcolo penale , non tanto sul morale , quanto sul fisico dell' individuo.

Pubblica difesa. Ove la si prendesse in tutta l'estension del suo significato, ella pur apparirebbe fonte di ogni sorta di leggi: E p. e. a che altro tendenti le stesse leggi civili, se non se a garantire *a parte ante*, ed a segnare i modi *a parte post* di rivendicare i diritti alle medesime relativa?

Se per altro dalla seconda scuola si volle considerarla ristrettivamente come la causa ed origine in particolare delle leggi penali, non è in ciò che importa il disdirla. Osserverò anzi che l'espressione giova appunto ad indicar subito questa classe di leggi, meglio che il principio della prima scuola.

Utilità generale in bocca di Legislatore denota propnimento d'indirizzar tutte le azioni private al pubblico incremento; e pare non esser da aspettarne nè temerne altro. La dove esprimendo egli pubblica difesa fa tosto intendere di mirar a prevenire o a reprimer le azioni contrarie ossia nocive.

Così secondo la scuola che ora esamino, il legislatore ha da prefigersi, non tanto il ristoro del danno, e la spiazion della malizia da parte di chi peccò, quanto coll'esempio del gastigo a vincere sia in esso, sia in altri, il pravo genio che ispirò, e potrebbe tuttavia ispirar de' delitti dello stesso genere.

D'onde un terzo elemento non forse vien ad introdursi nel calcolo penale oltre i due prenotati della prima scuola? Vale a dire quel terror dell'esempio mercè del quale la pena debba esser operativa non solo sull'imputabile del delitto avvenuto, ma eziandio sù chiunque potrebbe esser tentato di commetterne in appresso.

Ancora un nuovo sopraccarico dunque allo sciagurato, che si avventurò ad offendere la società, sia in un solo, sia in più individui, sia nel corpo intero della medesima.

La pubblica difesa, più ancor che un diritto, ella sicuramente è un dovere.

Forse una nazione che attaccata appena riescisse immediatamente a schiacciare lo straniero aggressore, s'avviserebbe, e verrebbe stimata acquistar una maggior dose di ciò, che comunemente appellasi gloria, in paragone di quella, che sapesse tenersi in una tale costante attitu-

dine di alacrità e di potenza da torre eziandio al più arrischiato conquistatore la vaghezza di attaccarla.

Ma egli è certo, che tutt'all'opposto, ben'anche nel volgare concetto, andrà la cosa quanto ad interni perturbatori, e malvagi d'ogni specie. Che cioè rispetto a questi verrà più ammirata, e laudata quella nazione, gl'instituti della quale la mostreranno incessantemente vigile, e parata, anzichè a farne severo competente giudizio, a prevenirne i sinistri tentativi, sicchè n'abbia a restare distolta la stessa intenzione.

E per la verità questa preventiva vigilanza, con più lo studio di tener continuamente i Cittadini di tutte le condizioni occupati in differenti acconci esercizj, combinando i vantaggi, e i diletti particolari col servizio, coll'utile, col decoro generale, sono le parti della pubblica difesa le più esimie, e le più salutari.

Altrimenti sembra a me, che il delinquente dir potrebbe al legislatore: è egli ragione, che oltre la misura del risarcimento, di cui col mio fallo sonomi posto in debito verso individui, verso la società, mi sen'imponga un'altra, affinchè io abbia a servire d'esempio, ossia di maggiore spavento agl'inclinati ad imitarmi? E ciò perchè? Perchè la società mediante il mio aggravio, resti sollevata dal peso di dover su' costoro maggiormente invigilare.

Dare al diritto di punire per principio la pubblica difesa, equivale a dir dichiarata tra il delinquente, e lo Stato la guerra. Ma che guerra è ella questa?

Guerra dello sproporzionalmente debole collo sproporzionalmente forte. Guerra, che comincia, quando la vera guerra finisce. Quando cioè l'aggressore è già fatto prigionie.

Ciò mi è motivo di far un confronto delle conseguenze de' due principj sin qui disaminati.

Per quello della utilità generale, che si vuole, prevalga alla particolare, il legislatore non mai temerebbe esser tacciato di troppa severità.

Per quello della pubblica difesa, atteso il favore e la commiserazione al debole veduto in conflitto col forte, il

legislatore vice versa non mai dubiterebbe di apparir troppo generoso ossia troppo mite.

Tanto coll' uno, che coll' altro principio gli sarà dunque facile errare.

Forse mi si vorrà osservare che qui, rapporto al secondo principio, ne deduco una conseguenza affatto opposta a quella rilevata dianzi. Che importa? In qualunque modo esso possa condur all' errore, sempre sarà ei pur da abbandonare.

In sostanza coll' uno il legislatore potrebbe sorpassar sempre più, e coll' altro o sorpassar anche d'avvantaggio, ovvero non raggiungere i termini del giusto, il cui principio rimanga perciò a doversi tuttora ricercare.

Coscienza umana! È quello posto innanzi dalla terza scuola,

Sono conscio, e certo d' averne già fatta conoscer la mia predilezione. E come nò? Il primo riduce la umanità (secondo venne a significare il già accennato suo oppugnatore tra altri) a starsi sempre sull' aritmetica; il secondo volendola di continuo sospettosa, ed in guardia di se stessa, la degrada; il terzo solo la onora, e nobilita.

Coloro che mal' s' avvisano della nostra natura, io dirò, che non mai intervennero, o perdettero ogni memoria d' essersi trovati a teatri, quando più ridondavano questi di ogni condizione di popolo, e di quella specialmente della quale e' si compiacciono di maggiormente diffidare. Scordarono avervi inteso, allorchè una feroce scelleraggine, o una lusinghevole perfidia pareva presso a trionfare, un cupo fremito attestare il comune ribrezzo! Avervi veduto, mentre una sfortunata, o tradita virtù appariva capitata o sospinta a inevitabil precipizio, tutte le mani portarsi agli occhi tergitrici delle lagrime, come si trattasse per ognuno o del padre, o del figliuolo, o dell' unico generoso benefattore e sostegno! Indi a poco, al repentino tramutarsi della scena, se in vece quella virtù riuscì vittoriosa, la ferocia incatenata, la frode delusa, al delitto il condeguo sio assegnato, avervi udito, e scorto un contrario commovimento di gioja, dipingersi su tutti i volti la compiacenza, scoppiare e reiterarsi un indistinto altissimo suono d' applausi gratulatorj.

Nè fù solo dalla poesia felicemente ideata , sicchè la storia non la additi seguita più d' una volta di effetto , quella stupenda immagine d' un gran cittadino , giustamente reputato per senno e probità , che al solo presentarsi a plebe tumultuante , e fieramente concitata , ne imbriglia a un tratto la furia , inducela a dubitar di se stessa , a volger in lui tutta la fiducia , e commettergli l'arbitrio del giusto od ingiusto suo querelare !

Questa consolante possanza della virtù , quelle spontanee ispirazioni della coscienza , prese dalla terza scuola , dopo combattute le due precedenti , a fondamento del suo proprio sistema , posson' elleno però veramente costituir la ricercata norma , costante , universale , delle leggi penali , secondo il desiderio del chiarissimo suo fondatore , e che sarebbe pur il mio ?

Uno scrittore quanto elegante , altrettanto profondo , cui piacque seguir la prima delle tre scuole , riflette , che il principio dell' umana coscienza non fosse per bastare a dissuader le vedove indiane dal doversi ardere alla morte de' loro consorti. Imperocchè giudica , che sarebbero pronte a sostenere , esser quella da lor parte una prova di magnanimità più che mortale.

Ma forse tornerebbe a meglio l' oppor loro il principio dell' utile generale ?

O non è a credere , circa a questo , che se non eleno stesse , fosse per esservi , chi farebbe presente , dipender appunto per loro medesime , da quell' inveterato uso tutta la venerazione al nodo conjugale ? Il quale uso , se potesse venir soppresso , qual' altra , in un clima si pericoloso per la più effervescente delle passioni ; qual' altra potrebb' essere sostituita del pari efficace guarentigia de' costumi , dell' integrità , ed armonia delle famiglie ?

Se non che avanti di eriger in principio un concetto qualsivoglia , pare a me , che sia mestieri assicurarsi , che non solo egli sia in se innegabile , univ ersalmente sentito , ed ammesso ; ma che altresì l' applicazione sua ad oggetti , ed azioni qualunque , sia stata , e sia in ogni tempo , e luogo uniforme.

Ora potrebb' egli ciò dimostrarsi della coscienza ? Fù certo per ispirazione di lei , che più non siasi saputo

comportare la schiavitù ne anche delle genti di altro cielo , e colore. La quale però in antico veniva senza rimorso esercitata su tanta parte di nati tra le stesse mura, e nella comunione del medesimo culto.

Accadesse oggi di sentir in un paese qualsiasi fatto precezzo di dover spegner i figliuoli al loro nascere , se a caso mal conformati o non robusti. Io stimo , che vedrebbesi a un tratto emigrar piuttosto a climi e terre qualunque più selvagge tutta quanta là popolazione racapricciata. Eppur fu una quella delle octante celebrate discipline di Licurgo ; nè la storia , da cui ci vien riferita , accenna che i suoi Lacedemoni punto vi repugnasero. Concosiachè avesse per iscopo di non allevar cittadini mal' atti alla difesa , e gloria nazionale.

E forse che diremmo prive di coscienza le genti che ci precedettero ? Quando un Temistocle posto tra il combattere la patria , che pur eragli stata sì ingrata , o il mostrarsi egli ingrato al Persiano , si lasciò piuttosto morire ? Quando un' Attilio Regolo , dopo riuscito a sconsigliar la sua Roma da un disutile partito , non seppe all' atroce Cartagine mancar della fede del suo ritorno , benchè consci d' esservi destinato a morte la più spaventevole !

Indispensabil mi sembra una distinzione : una coscienza , che dirò originaria , e universale , l' uomo porta seco dalla natura : un' altra che mi farò lecito chiamar artificiale , e particolare , gli si vien formando consentaneamente alle instituzioni sociali , sotto cui gli avviene di crescere , e vivere.

La seconda esser dovrebbe il perfezionamento della prima. Ma và ella la faccenda ovunque e sempre così ?

O l' esperienza non avverte anzi , che dove pur ciò si verifichi in molte parti , non però in tutte ?

Indi è che mentre la prima sarebbe ovunque uniforme , la seconda ha dovuto , e dovrà necessariamente diversificare contemporaneosì a secoli , a regioni , a vicissitudini , a sistemi.

Ezandio a sistemi , atteso quell' avviso sapiente , di cui resterà convinto chiunque veramente lo mediti ; quello cioè , che assegna al sistema dispotico per principio il timore , al monarchieo l' onore , al repubblicano la virtù .

Indi è, che ovunque gli uomini vivano a popolo, siccome mai sempre vissero, e viveranno, dell'indole di loro coscienza (riguardandoli, m'intendo, collettivamente), e così della coerenza, con quella, di loro azioni, sarà mai sempre da darne il principal merito, o demerito ai loro institutori, e reggitori. Alli quali, se mi si condannasse indirizzar loro la parola vorrei dire.

Non contate giammai per iscusarvi su quel lirico en-timema.

*Quid leges sine moribus
Varæ proficiunt?*

Nò nò; poichè non sono i costumi che possano anticipare, e cui tocchi formare le leggi; ma viceversa.

Tenete, se v'aggrada, per dativisi i popoli, pur anche quai materiali da costruzione. Ma in questo rigoroso senso. Che bontà, decoro, solidità dell'edificio politico, e civile, non che la sua manutenzione perennemente stanno a vostro peso. Non la vetustà, non gl'infortunii vi scemano, accresconvi all'opposto l'ufficio di prevenirne o di ristorarne i danni.

Nè basta: gl'incrementi pel moltiplicar de' bisogni e de' rapporti, le modificazioni dietro il variar delle circostanze, i perfezionamenti in ragion della non mai esaurita perfettibilità; tutto ciò pur v'incombe. Il prosperar e progredir altrui rendon più amare le tiepidezze, e gl'indugi da voi. Spesso indiscreti sì i presenti, Disappassionata, ma non severa meno la posterità.

Però qual dunque delle due coscenze sarà da consultare, e, come principio, da seguire, ponendo mano a far delle leggi? E specialmente le penali?

La originaria ossia naturale, almeno da sola, non già. Perchè non può trovarsi adeguata a tutte le nuove reciprocanzo introdotte collo stato di associazione. Dunque la artificiale ossia sociale?

Ma questa o è già tale, che meritasse di essere ascoltata, e seguita, o nò.

Nel primo caso, non potendo ella esser che il frutto delle leggi già esistenti, è lo stesso che caratterizzar queste per buone. E allora a che farne altre?

Nel caso secondo poi sarebbe la coscienza stessa, che

tratterebbesi di dover correggere. E allora sarà dessa la cosa corregibile, che si abbia ad adoperar per correttivo?

Oltre di che senza cessar dalla mia predilezione per questa scuola, non tacerò pur un'altra difficoltà.

Coscienza già significa quell'intimo sentimento, con cui l'uomo senza volerlo addivien giudice suo proprio avanti esser giudicato da chi n'è competente.

Ebbene: nel supposto, che trattisi di corregger la coscienza del popolo, il legislatore parlerà egli in nome di lei sola?

Da quanti, e (secondo la ipotesi) sicuramente dai più s'urebbe egli rispondere (al modo cui figurò il prediletto scrittore relativamente alle donne indiane) che la coscienza lor parla anzi all'opposto.

Noti troppo i successi ogni qual volta l'impero civile usar volle per l'appunto di un tal titolo.

Quando Gelone, concedendo la pace ai Cartaginesi, posevi per condizione, che cessar dovessero dalle vittime umane, io penso, non abbia usato che del titolo di vincitore. Del quale si cercherebbe in vano, se sia mai stato fatto un uso più bello.

Dissi, se il legislatore parlerà in nome della sola coscienza umana. L'ingegnoso autore, che ad essa attribuì tanto potere, e celebrità, aveva, rispetto, alle altre due scuole, rilevato, che ciascuna col proprio principio era costretta a riconoscersi spesso in difetto, e spinta in dati casi a supplire con ciò, che da quello non poteva ritrarre.

Potrei io quindi chiedere; se per dovuta retribuzione allo zelo di tutte trè le scuole medesime non sarebbe da tentar con una formola di riunir i vantaggi de' differenti lor principi in un solo? p. e. stabilendo.

La bontà delle leggi penali ottenersi in ragion composta delle ispirazioni della coscienza coi doveri della sociale difesa, e dell'utilità generale.

Azzardai di esporre la mia maniera di vedere intorno a principi proclamati in Opere meritamente applauditissime. Dichiavo avermene dato coraggio principalmente la discordia loro. Tanto che sembrami non potere far specie, se dichiaro altresì, che molto avanti che fossero a me, e altri, divenute famigliari le dette Opere, io m'ero proposto

un principio affatto diverso, dal quale debbo pur confessare non avere io potuto rimovermi.

Non azzarderò io dunque di farlo ancor esso qui palese, ripromettendomene almeno qualche indulgenza?

D'accordo mi dò con quanti affermaron l'uomo da natura creato, come sensibile, e intelligente, così ben anche di necessità, socievole. Discorde poi da quanti pensarono, e pensano tuttavia, che mercè dell'associazione egli rinunci ad una parte dei diritti di cui per natura gode prima dell'associazione stessa.

Già quel tempo prima di essa l'associazione, non è che meramente figurato. E il dir che la natura avesse investito ieri l'uomo di diritti, cui oggi, di necessità associandosi, abbia dovuto rinunciare, è un'assurdo.

Perchè dargliene un di più, quale assolutamente non dovesse conservare?

Fù egli creato socievole sicuramente perchè non altri-
menti avrebbe potuto aver effetto alcuno la perfettibilità,
di cui la natura pur anche il dotò.

Ma un bel modo sarebbe per lui stato di render quella
perfettibilità effettiva, se in associajarsi avesse dovuto co-
minciar, perdendo anzi che guadagnando.

Taluno più recentemente avvisò, che ne' guadagni nè
perda. Neppur così però giova.

Io dico che l'associazione, come mezzo di perfezionamento, deve operare, ed opera questo. Non rinuncia certo di porzion anche minima, ma ratifica, e assicurazione anzi della pienezza dei diritti. Non perdita, ma invece guadagno, e senza misura.

Ecco precisamente il social magistero.

Metter in comune le forze, e profitti propri, stipolando la partecipazione uguale alle forze, e profitti co-
muni.

Che è quanto dire impegnarsi a contribuire individualmente entrando a parte in corrispettività dei contributi di tutta la massa;)

Donde un'aggiunta si, piuttosto di doveri, scemamento di diritti non mai.

E quella stessa aggiunta poi de' primi largamente com-
pensata dalla più certa conservazione dei secondi, e loro
profitti tanto maggiori.

Quai più bei termini di contratto?

Ma prima di spiegarmi davvantaggio, non vorrò già tacere di avere in ciò dissonante la scuola prediletta.

Cosa in verità, che non era da aspettarsi! Che donde usci la prima espressione del più importante, dell'essenzialissimo di tutti i contratti umani, ne sia pur uscita una denegazione!

Perchè ovunque gli uomini incontransi di fatto, non di elezione, uniti in società, è egli per questo che l'associazione loro debba esser tenuta un mero fatto senza alcuna base legittima?

Che l'idea del contratto sociale politico risulti una chimera, qual dalla scuola ginevrina, cui alludo, fu caratterizzato?

Per non essersi mai rinvenuto un'esemplare di tale contratto esplicito, per questo si dovrà negare assolutamente l'esistenza eziandio d'un implicito?

Ho già riconosciuto, e professo, che l'uomo è, per natura, socievole. Nè la specie umana è già la sola che appaja destinata a vivere in istato di comunanza.

Altre pur sen' osservano; ed avvne in cui si crede scorgere l'immagine della monarchia, ed altra in cui quella della repubblica. Segno che anche nelle unioni loro poteron discernersi forme, e ordinamenti costanti, e regolari.

Quanto alle specie soltanto sensibili, ciò sarà da riconoscere effetto dell'istinto. Ma effetto pur solo d'istinto l'associazione eziandio della specie intelligente?

Se nò; di che altro ancora, rispetto a questa, se non del consenso? Il quale tacito poi od espresso deve aversi, ugualmente manifesto, e certo; e in conseguenza da valere del pari.

E il *duorum pluriumve in idem placitum consensus* che altro significa fuorchè un contratto qualsivoglia?

Laonde quel desiderato esemplare o tipo del contratto sociale, base dell'associazione della specie umana, lo si scorga, e contempli insito nella legge stessa di socialità, che ad essa l'umana specie fu dalla natura designata, e prescritta.

Egli è ben perciò, che proclamato una volta il contratto sociale, e additatene le essenziali clausole, poté

con riconoscenza esser accolto, e divenuto è oramai il testo dei due mondi.

Che se vivessero a dì nostri un Trajano, un Marc' Aurelio, un Enrico IV, son certo, non si farebber pregare di riconoscerlo pur essi, e porlo senza più ad effeto.

In esso io pertanto credetti sempre, e tuttora persisto a credere che ravvisar si debba la chiave, il fondamento, il principio di ogni parte della legislazione.

Avvegnachè a me sia pur sempre sembrato, che non altramente s'abbia a ragionar intorno alla grande associazion nazionale, da quello si farebbe intorno ad una società qualunque particolare instituitasi per una o parecchie negoziationsi.

E qual differenza di fatti oltre quelle, del maggior numero de' socii, della maggior latitudine, e molteplicità de' possedimenti, e degli oggetti che importano differenze sì accessorie, ma di essenza non già.

Le regole stesse del doversi il ben pubblico anteporre al privato, del non poter le private convenzioni derogare all'ordine pubblico, non varrebbero forse, riguardo pur ad una società particolare, onde far decidere, che il vantaggio d'un socio non dee prevalere, e una convenzion parziale soggiunta tra due socii, non può aver derogato al vantaggio, e al prestabilito statuto di tutto il corpo di essa la particolar società.

A pari dunque, viceversa avvenendo di dover argomentar dalla società particolare alla grande nazionale.

Vorrebbe obiettar forse la dissolubilità delle società particolari collo spirar di qualunque de' socii, non passandone il diritto ne' figliuoli, o nepoti, o successori qualsisiano?

Rispondo, che però se figli, o nipoti, o altri successori continuino; nè siano da socii impediti d'ingerirsi nell'azienda sociale, anche la società particolare per virtù di tacito consentimento legalmente si manterrebbe. E ciò non è forse quello che accade, e si verifica quanto alle grandi società de' popoli?

Nelle quali poi anzi avviene, che il figliuolo resti ammesso col depor la pretesta, e assumer potendo la toga

virile, senza aspettar di aver a succedere in luogo di chi gli diè la vita.

Se pertanto i preposti rettori della società particolare trovino di dover chiedere ragione o prescriver alcun che a taluno o a tutti li socii, in virtù di che essi il fanno? Certamente in virtù del convenuto contratto di essa società.

Perchè il legislatore non dovrebbe ei pure parlare in virtù del contratto sociale politico?

Forse perchè il primo è scritto, e il secondo no? Mentre già dimostrai esser questo pure scritto a caratteri indelebili nella gran legge dell'umana sociabilità.

E quante volte questo (volendolo intendere) molto più chiaro e men' equivoco di quello!

E che di meglio in sostanza, e qual più adattato linguaggio cogli uomini che facendo fondamento su le stesse lor convenzioni?

O tacite poi o espresse; e meglio anzi che espresse, quando ingenite, ossia derivanti dalla natura delle cose.

Anch'è in proposito delle leggi penali? Anzi per queste tanto più.

Mi pare, che ben' anco nello statuto di società particolari possano aver luogo penali condizioni. P. E. a seconda de' casi più o meno gravi, la rifazion del danno, nè solo in simpio, ma talvolta anche in duplo, o triplo; l'esclusion dagli utili; le multe; l'interdetto dall'ingerenza; l'espulsion totale, e deffinitiva. Condizioni, e penne alla natura di sociali contratti certamente analoghe e convenienti.

Nel codice penale della grande società, perchè più assai i casi contigibili, di maggior enormità, spesso non suscettivi di compensazione, non dovranno essere, e non saranno forse in fatto reputate pur analoghe, e convenienti al contratto sociale politico più sorta di pene, e in proporzione altresì più severe, sù gli averi, sù la persona, sù le prerogative, sulla dignità, sù la fama?

Utilità generale, pubblica difesa, coscienza umana, sono tutte denominazioni troppo astratte, nella cui applicazione è quindi facile restar illusi, e sperar di ancor più facilmente illudere.

Il titolo di contratto sociale oltre di esprimere per se un senso più determinato, e concreto, offre appunto il già di sopra proposto comodo, senza molte parole, di far sorgere pur tutti trè ad un tratto que' medesimi concetti, dando loro similmente un concreto significato, e quel che è più hinc inde obbligatorio.

Basta in fatti il dover nominare o il sentir nominare contratto perchè tosto rivenga alla mente l'idea di obbligo, e beneficio da parte ed altra, e in caso di omissione e contravvenzione, quella di debito, e diritto del corrispondente reintegro.

Quindi l'utilità generale verrà intesa compatibilmente colla individuale, e viceversa; la pubblica difesa e la coscienza, tenute in regola dalla memoria del presunto reciproco consenso, non si lascieranno più, l'una tramutar per eccesso essa medesima in offesa, l'altra traviare per abuso o trasporto qualsivoglia dell'immaginazione.

Niun' altro principio sembra adunque poter procurar maggior perfezionamento della legislazione, da parte de' legislatori, ne' migliori effetti da parte de' cittadini, quanto il principio del contratto sociale.

E ciò specialmente quanto alla legislazione penale.

Quel maggior perfezionamento fia sperabile da parte de' legislatori, poichè niente di meglio per renderli fermi in quella sentenza; la sola necessità giustificare le pene in genere, e le sole minime possibili in ispecie, quanto tener loro presente, che così impone il contratto degli individui colla società.

Quai migliori effetti da parte de' cittadini, poichè, se resteran persuasi, non esser le pene che le conseguenze del loro contratto, seguiranne in essi la persuasione di loro giustizia. Persuasione che sarà uguale e in chi n'è spettatore, e in chi le debbe subire. Persuasione, da cui più che da tutt' altro, l'emenda stessa de' condannati giova ripromettersi.

A questo intento che sicuramente è principalissimo, non sarebb' egli expediente il render la legislazione penale parte della pubblica educazione.

La qual cosa m'appare di tutta facilità con un popolo, in cui l'uso di leggere fosse già comune. E per quelli,

che non trovassersi a questa condizione, non occorrebbe poi un gran corso d'anni per ridurveli.

Direi, che allora si dovesse far comporre una specie di catechismo, del puale il primo capitolo portasse una succinta e chiara spiegazione delle più essenziali clausole del contratto sociale; e i seguenti, le definizioni dei delitti colle relative pene: si rendesse poi d'obbligo de' genitori il provvedersene, e l'ammaestrarne i figliuoli.

Ogni anno dovessero destinarsi degli ufficiali esaminatori per la città e contado. I quali si recassero a far l'esame dei figliuoli, con autorità di multare i genitori, che risultassero i più trascurati. E parte almen delle multe venisse erogata in far coniare analoghe medaglie, di cui decorare quelli, che si fossero resi più meritevoli.

Ho fiducia di non ingannarmi, presagendo, che meglio assai, che da qualunque polizia, e forza armata, fosse da un'istituzione di questa foggia per ottenersi il più grande risparmio di azioni delittuose, di malfattori, e di giudizj corrispondenti.

Di che procuri più gran bene chi sà, io mi consolerò assai d'aver contribuito anche a questo solo.

P. S. La spiegazione delle essenziali clausole del contratto sociale potrebbe formare il proemio del Catechismo; la prima parte comprenderebbe le definizioni dei delitti e delle pene corrispondenti: una seconda parte, direi, che s'aggiungesse per descrivervi le ricompense destinate alle azioni generose in favor della patria; e parmi vi potesse aver luogo la descrizione delle principali magistrature come proposte a chi se ne rende meritevole per probità, per sapere, e per esemplari costumi. Anche ciò non forse parte sul contratto sociale? Conciossiaché esso non consistea già solo nell'obbligarsi i Cittadini all'osservanza de' doveri e regole stabiliti; ma ben'anche nell'impegno di promovere, secondo la rispettiva capacità, i maggiori vantaggi, ottenendone in premio onorificenze e distinzioni adequate. Lo che sia detto, onde prevenire l'obietto; che per il mio principio potesse isterilire, quand'anzì gioverebbe a fecondare e rinvigorire il germe di tutte le virtù.